

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 aprile 2018, n. 122

Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BT di n. 4 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai Comuni di Andria e Barletta.

Parere favorevole per n. 3 Moduli in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria su istanza del Presidio di Riabilitazione dei Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." di Andria e per n. 1 Modulo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Barletta su istanza del Consorzio Cop. Soc. a r.l. "Metropolis" di Molfetta (BA).

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. "Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 4 "*Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi*", al comma 1, prevede che "*Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (...) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come*

Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente."

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: *"Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziiale."*

Il R.R. n. 9/2016 determina, all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: *"n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti"*.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 dell'8/11/2016, ad oggetto *"Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Disposizioni attuative"*, è stata definita in dettaglio la procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l'attivazione dei Moduli/Centri di cui all'art. 4, ed è stato stabilito – tra l'altro – che:

- *"(...) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL."*;
- *stabilito che "per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ..."*.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto *"DGR n. 1667 del 26/10/2016 "Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative." Modifica"*, è stato deliberato:

- *"di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL"*;
- *in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"]*, che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di

compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: "Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai "Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi" (art. 4), al "Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 5) ed alla "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.", è stato, tra l'altro, determinato:

"

(...)

- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
- di precisare con riferimento al requisito dell'esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell'ottica di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:
 - per strutture "istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni" si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;
 - per "Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento", si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l'anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell'UVM;
- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
 - a. per i Moduli: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti" e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che "per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...", il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;

(...);

- di stabilire, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato

parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:

- con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);*

(...);

(...)”.

L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.*

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.

Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 sono pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016:

- Città di Barletta, (PEC del 5/9/2016) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, per n. 3 Moduli, vale a dire, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Andria, (PEC del 29/11/2016) in relazione all’istanza della “Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, per n. 3 Moduli, vale a dire, in mancanza di specifica contraria, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);

- Comune di Andria, (PEC del 29/11/2016), su istanza della “Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città”, per n. 2 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni).

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 25/10/2017, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

Con nota prot. AOO_183/5921 del 27/10/2017 la Sezione SGO, *“nell’eventualità che la valutazione, da parte di questa Sezione, dell’esperienza specifica dei soggetti istanti non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013”*, ha invitato il Direttore Generale della ASL BT *“(omissis) ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando un ordine di preferenza dei Comuni ove ubicare le strutture (...) in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”*.

Con nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018 ad oggetto *“Nota Regionale Prot. n. AOO/183/5921 del 27.10.2017. Integrazione nota Prot. 75150 del 15.12.2017 della Direzione Generale ASL BT.”*, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL BT, è stato comunicato quanto segue:

“Ad integrazione della nota inviata da questa Direzione, così come evidenziata in oggetto, considerando la distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico. si comunica quanto segue.

a) “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4): si conferma 1. Barletta; 2. Andria (omissis)”.

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 22/03/2018 la Sezione SGO ha chiesto:

- al legale rappresentante della “Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” *“di **confermare** (...) il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 **inviati da tutti i competenti Servizi della ASL (...)**;*
- al legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città ed al legale rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” *“di **specificare** (...) il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 **inviati da tutti i competenti Servizi della ASL (...)**”*.

Per quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BT, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi (1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 586.061 abitanti), è di complessivi **n. 4 Moduli**;

verificato il possesso da parte del Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis, della società Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città e della Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016;

considerato, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi della quale *“(...) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva*

con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, **è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.**”, che:

- dalla nota prot. n. 678.2018 del 26/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data dal Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis, e dalla documentazione inviata in precedenza dal medesimo Consorzio alla Sezione SGO, non risultano in carico per gli anni 2013, 2014 e 2015 soggetti con ASD in età evolutiva inviati dai competenti Servizi delle ASL;
- la società Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città, con nota prot. n. 312/2018 del 26/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha comunicato che “(omissis) negli anni 2013, 2014 e 2015 non ha avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva inviati dalle UVM o altri servizi competenti della ASL.”;
- la “Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, con nota prot. 18/AMM del 26/3/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha confermato “quanto già dichiarato con la precedente propria nota prot. 55/Amm del 7 novembre 2017, a Voi trasmessa a mezzo pec in data 8 novembre 2017, ovvero che:
 - nell'anno 2013 il Presidio aveva in cura n. 23 soggetti con ASD, di cui **n. 15 in età evolutiva** (di cui n. 1 soggetto inviato dal Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile della ASL BAT, n. 14 inviati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di appartenenza) e n. 8 adulti (omissis);
 - che nell'anno 2014 il numero dei soggetti con ASD è incrementato di ulteriori **n. 10 soggetti in età evolutiva** inviati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di appartenenza);
 - che nell'anno 2015 il numero di soggetti con ASD è ulteriormente incrementato di ulteriori **n. 5 soggetti in età evolutiva** (di cui n. 1 inviato dal Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile della ASL FG, n. 2 inviati dalla Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) e n. 2 inviati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di appartenenza)
 - (omissis).”.

considerato che la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che il criterio della localizzazione nella comparazione tra più richieste è preceduto dalla valutazione dell'esperienza specifica, e che pertanto può essere rilasciato il parere di compatibilità favorevole all'Ente ecclesiastico “Provincia della Natività B.V.M. – O.S.S.T.” per i n. 3 Moduli richiesti con l'istanza trasmessa a mezzo Pec dal Comune di Andria in data 29/11/2016, dunque con un residuo di n. 1 Modulo ancora assegnabile rispetto al sopra detto fabbisogno regolamentare di n. 4 Moduli;

considerato che in subordine al criterio dell'esperienza specifica, non posseduta né dalla “Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città” né dal “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, la D.G.R. n. 1667/2016 prevede il criterio della localizzazione;

tenuto conto che con la nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale della ASL BT ha comunicato la propria preferenza rispetto alla localizzazione dei Moduli come segue: “(omissis).

a) “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4): si conferma 1. Barletta; 2. Andria (omissis)”;

considerato altresì, con riferimento al Modulo ancora assegnabile, che la sopra menzionata Determina Dirigenziale n. 115/2017 ha stabilito, tra l'altro, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno

numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:

“

*con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità **residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni);** ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni); omissis.”;*

considerato che il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” ha presentato istanza per per n. 3 Moduli, vale a dire, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);

considerato che la “Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città” ha presentato istanza per n. 2 Moduli ed in particolare per n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e per n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni) e dunque non anche per il Modulo periodo Pre scolare (0-5 anni);

precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:

dal Comune di Andria (BT) in relazione all’istanza della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi presso il Centro di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna” in via Corato n. 400, con la precisazione che:

- i. la “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 54/Amm. trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016 ad integrazione della documentazione trasmessa in precedenza dal Comune di Andria;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

dal Comune di Barletta (BT) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” di Molfetta limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di

cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo Parlander, con la precisazione che;

- i. il Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegata alla nota prot. n. 2581/2016 allegata all'istanza trasmessa dal Comune di Barletta, così come integrata dalla documentazione allegata alla nota prot. 2148/2017 consegnata *brevi manu* alla Sezione SGO IN DATA 8/11/2017, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 1 modulo rispetto ai n. 3 richiesti;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- conseguentemente, si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Società Coop. Soc. ONLUS Questa Città" per n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:

dal Comune di Andria (BT) in relazione all'istanza della "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna", per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi presso il Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna" in via Corato n. 400, con la precisazione che:

- i. la "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 54/Amm. trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016 ad integrazione della documentazione trasmessa in precedenza dal Comune di Andria;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

dal Comune di Barletta (BT) in relazione all'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" di Molfetta limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo Parlander, con la precisazione che;

- i. il Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 2581/2016 allegata all'istanza trasmessa dal Comune di Barletta, così come integrata dalla documentazione allegata alla nota prot. 2148/2017 consegnata *brevi manu* alla Sezione SGO IN DATA 8/11/2017, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 1 modulo rispetto ai n. 3 richiesti;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- conseguentemente, si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Società Coop. Soc. ONLUS Questa Città" per n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna", via Corato n. 400, Andria (BT);
 - al Legale Rappresentante della Società Coop. Soc. ONLUS Questa Città, via Guardialto, n. 8, Gravina in Puglia (BA);
 - al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis, Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore del DSM ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Andria;
 - al Sindaco del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);

- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)